



Il Prefetto della Provincia di Roma

Decreto n. 34/2018

OGGETTO: PRESA ATTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI (FR) E CASTELNUOVO PARANO (FR). ASSEGNAZIONE SEGRETARIO COMUNALE.

IL PREFETTO

Premesso che:

con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, art. 31 ter, l'Agenda Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stata soppressa;

onde garantire la continuità del servizio anche a livello territoriale, con nota prot. n. 7116/M/1(7) Uff. Affari Territoriali del 31 luglio 2010 il Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, ha comunicato, che il Prefetto della Provincia di Roma è chiamato a succedere al soppresso Consiglio di Amministrazione Regionale Lazio, avvalendosi del personale in servizio presso la ex Agenda Sezione Regionale Lazio;

Con D.M. del 31 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 03 agosto 2010, Reg. 10 foglio 30, è stata istituita una Unità di Missione che a livello territoriale si raccorda con i Prefetti dei capoluoghi di Regione;

Con D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, è istituito presso il Ministero dell'Interno, il Consiglio Direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali;

Con D.M. del 23/05/2012 è previsto che le sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture dei capoluoghi di regione secondo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Considerato che:

- presso la sede di segreteria del comune di San Giorgio a Liri (FR) risulta svolgere funzioni di Segretario comunale titolare il Dott. Vincenzo Freda;
- la sede di segreteria del Comune di Castelnuovo Parano (FR) risulta, invece, vacante;

Viste le deliberazioni consiliari del Comune di San Giorgio a Liri (FR) n. 1 del 3.03.2018 e del Comune di Castelnuovo Parano (FR) n. 2 del 13.02.2018, con le quali le suddette Amministrazioni hanno espresso la volontà di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata, stabilendo quale Comune capo convenzione San Giorgio a Liri (FR) in quanto "... *soggetto competente alla nomina e alla revoca del Segretario*";

Vista la convenzione di segreteria sottoscritta dai Sindaci dei predetti Comuni in data 23.03.2018;

Dato atto che il Comune di San Giorgio a Liri (FR) è di classe III ed il Comune di Castelnuovo Parano (FR) di classe IV, l'intera convenzione si classifica di classe III;



Il Prefetto della Provincia di Roma

Valutato che la convenzione di segreteria non comporta Segretario comunale perdente posto e, pertanto, non genera l'aumento di Segretari comunali collocati in posizione di disponibilità con connesso aumento di spesa;

Valutato che il Segretario comunale Dott. Vincenzo Freda predetto è iscritto alla fascia professionale "B", con idoneità a ricoprire sedi di segreteria tra i 10.000 e i 65.000 abitanti, ex C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali in vigore e, quindi, alla luce della circolare prot. n. 485-E (P) del 24.03.2015, in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la sede di segreteria in questione, essendo la stessa di classe III;

Visto il D.P.R. 465 del 04 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della deliberazione n. 150 adottata dall'ex Consiglio Nazionale di Amministrazione il 15.7.99 concernente gli indirizzi per la nomina dei Segretari da parte dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia;

Viste le deliberazioni n. 135/2000, n. 164/2000 e n. 113/2001 adottate dall'ex Consiglio Nazionale di Amministrazione in materia di convenzioni di segreteria comunale;

Visto il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali attualmente in vigore;

Consultato l'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente riportati, di prendere atto della convenzione di segreteria di classe III tra i Comuni di San Giorgio a Liri (FR) e Castelnuovo Parano (FR) ad eccezione dell'art. 2, comma 1, in quanto, come disposto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/97, la convenzione deve avere una durata stabilita e, pertanto, si invitano i Sindaci, durante la prima seduta di Consiglio utile, a modificare tale articolo del patto convenzionale;

di assegnare il Segretario comunale Dott. Vincenzo Freda alla sede di segreteria convenzionata sopra citata;

il Sindaco del Comune capo convenzione San Giorgio a Liri (FR) può provvedere alla nomina ed alla fissazione del termine per la presa di servizio che dovrà essere comunicata questi Uffici, dopo l'accettazione firmata del Segretario interessato;

gli Uffici sezionali sono incaricati di procedere alle comunicazioni di rito ai soggetti interessati.

Per il PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO

(Capitale)

Capitale

AT